



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 62**

**“MODIFICHE ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 16 MAGGIO 1973, N. 198
CONCERNENTE REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE.
TESTO COORDINATO”¹.**

¹ Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 agosto 2001, n. 24, s.o. n. 1.

SOMMARIO

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Esercizio delle funzioni.

Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio - elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori dei Conti.

CAPO II - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 3 - Funzioni di garanzia.

Art. 4 - Presidente del Consiglio.

Art. 5 - Vicepresidenti del Consiglio.

Art. 6 - Consiglieri Segretari.

Art. 7 - Ufficio di Presidenza.

Art. 8 - Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 9 - Giunta per il regolamento.

CAPO III - CONVALIDA DELLE ELEZIONI

Art. 10 - Procedura.

Art. 11 - Procedure particolari.

CAPO IV - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 - Disposizioni relative ai gruppi.

Art. 12-bis - Gruppo misto.

Art. 13 - Spese per le funzioni.

CAPO V - LE COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I - COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 14 - Istituzione.

Art. 14-bis - Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari.

Art. 14-ter - Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali.

Art. 14-quater - Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

Art. 15 - Costituzione - Ufficio di Presidenza - durata in carica delle Commissioni.

Art. 16 - Presidente.

SEZIONE II - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 17 - Istituzione.

CAPO VI - RAPPORTI TRA CARICHE

Art. 18 - Non cumulabilità ed incompatibilità.

CAPO VII - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art. 20 - Programma dei lavori.

Art. 21 - Calendario dei lavori.

Art. 22 - Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti.

CAPO VIII - SEDUTE DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI

Art. 23 - Convocazione dell'Aula.

Art. 24 - Convocazione delle Commissioni consiliari.

Art. 25 - Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno.

CAPO IX - LA DISCUSSIONE

Art. 26 - Modalità degli interventi in Aula.

Art. 27 - Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

Art. 28 - Durata degli interventi in Aula.

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 30 - Richiami al regolamento.

Art. 31 - Fatto personale.

Art. 32 - Numero degli interventi nella stessa discussione.

Art. 33 - Chiusura della discussione.

CAPO X - NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI

Art. 34 - Numero legale dell'Aula e delle Commissioni - richiesta verifica in Aula.

Art. 35 - Procedura di verifica del numero legale in Aula.

Art. 36 - Maggioranza richiesta per deliberare.

CAPO XI - VOTAZIONI

Art. 37 - Forme di votazione.

Art. 38 - Facoltà di parlare in caso di votazione.

Art. 39 - Modalità di votazione e richiesta appello nominale.

Art. 40 - Procedura per la richiesta votazione per appello nominale.

Art. 41 - Richiesta della controprova.

Art. 42 - Procedura per l'appello nominale.

Art. 43 - Modalità di elezione di membri di collegi.

Art. 44 - Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione.

CAPO XII - ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 45 - Richiamo all'ordine.

Art. 46 - Tumulto in Aula.

Art. 47 - Ordine ed intervento della forza pubblica.

CAPO XIII - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Art. 48 - Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta.

Art. 49 - Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula.

Art. 50 - Pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari e della Giunta per il regolamento.

CAPO XIV - BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 51 - Discussione e votazione.

CAPO XV - UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 52 - Ordinamento del personale.

TITOLO II INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

CAPO I - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 53 - Redazione in articoli e titolarità.

Art. 54 - Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge.

Art. 55 - Ricevimento, assegnazione, distribuzione.

Art. 56 - Proposte di legge precedentemente respinte.

Art. 57 - Richiesta di dichiarazione d'urgenza.

CAPO II - ESAME IN SEDE REFERENTE

Art. 58 - Parere delle Commissioni secondarie.

Art. 59 - Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione.

Art. 60 - Audizioni in Commissione consiliare.

Art. 61 - Esame abbinato.

Art. 62 - Discussione.

Art. 63 - Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

CAPO III - ESAME IN AULA

Art. 64 - Discussione.

Art. 65 - Discussione sulle linee generali.

Art. 66 - Discussione sui singoli articoli.

Art. 67 - Emendamenti.

- Art. 68** - Modalità di votazione degli emendamenti.
Art. 69 - Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale.
Art. 70 - Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Art. 71 - Correzioni di forma e coordinamento formale.
Art. 72 - Votazione finale.
Art. 73 - Testi non legislativi.
Art 74 - Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula.

**TITOLO III PROCEDURE PARTICOLARI,
NORME E DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI
INDIRIZZO E CONTROLLO, DI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

CAPO I - PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 75** - Esame in sede redigente.
Art. 76 - Esame delle leggi rinviate dal Governo.
Art. 77 - Esame del bilancio.
Art. 78 - Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale.

CAPO II - NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 79** - Disciplina.
Art. 80 - Requisiti per le candidature.
Art. 81 - Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature.
Art. 82 - Esame delle candidature.
Art. 83 - Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica.
Art. 84 - Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83.
Art. 85 - Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti.

Art. 86 - Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico.

CAPO III - PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

SEZIONE I - PARERI E PROPOSTE

Art. 87 - Formulazione ed esame.

Art. 88 - Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale.

SEZIONE II - SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 89 - Procedura.

SEZIONE III - DECISIONI DELLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO

Art. 90 - Comunicazione all'Aula.

SEZIONE IV - MOZIONI ED INTERPELLANZE

Art. 91 - Titolarità dell'iniziativa delle mozioni.

Art. 92 - Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze.

Art. 93 - Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 94 - Mozioni relative a fatti od argomenti identici.

Art. 95 - Durata degli interventi sulle mozioni.

Art. 96 - Presentazione e votazione degli emendamenti.

Art. 97 - Mozioni per proporre voti o proposte di legge al Parlamento.

Art. 98 - Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze.

SEZIONE V - INTERROGAZIONI

Art. 99 - Oggetto e svolgimento.

Art. 100 - Collocazione all'inizio della seduta.

Art. 101 - Risposta scritta.

Art. 102 - Interrogazioni urgenti.

Art. 103 - Interrogazioni presentate dai comuni.

Art. 104 - Interrogazioni a risposta immediata in Aula.

Art. 105 - Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare.

CAPO IV - INDAGINI CONOSCITIVE

Art. 106 - Obiettivi e modalità di svolgimento.

CAPO V - COMMISSIONI D'INCHIESTA

Art. 107 - Costituzione e funzionamento.

CAPO VI - INFORMAZIONE

Art. 108 - Forma e modalità.

Art. 109 - Diritto dei consiglieri all'informazione.

CAPO VII - INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 110 - Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale.

Art. 111 - Esame in Commissione consiliare.

Art. 112 - Assistenza tecnica.

CAPO VIII - PETIZIONE E VOTI

Art. 113 - Presentazione ed esame in Aula.

Art. 114 - Esame in Commissione consiliare.

Art. 115 - Modalità di consultazione.

CAPO IX - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 116 - Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Esercizio delle funzioni)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 2

(Prima convocazione del Consiglio - elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori dei Conti)

1. Per la prima convocazione del Consiglio regionale e per gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza si procede a norma dell'articolo 8 dello Statuto. Con le stesse modalità si procede in caso di elezioni suppletive.

2. Della costituzione e delle modificazioni dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Costituito l'Ufficio di Presidenza, nella stessa seduta o in quella successiva si procede alla elezione del Collegio dei revisori dei conti a norma dell'articolo 9 dello Statuto.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica per un esercizio finanziario e sono rieleggibili.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 3

(Funzioni di garanzia)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono e tutelano i diritti dei consiglieri, assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze, mantengono i rapporti con i gruppi consiliari ed esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 4

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.

2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente del Consiglio convoca l'Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l'ordine e ne annuncia il risultato.

3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:

a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo;

- b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;
 - c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
 - e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;
 - f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio;
 - g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire;
 - h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni.
4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5

(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza e di impedimento.

Art. 6

(Consiglieri Segretari)

1. I consiglieri Segretari:

- a) sovrintendono alla redazione del processo verbale;
- b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare;
- c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Aula;
- d) procedono all'appello nominale;
- e) accertano il risultato delle votazioni;
- f) vigilano sulla fedeltà del resoconto;
- g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti.

Art. 7

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza:

- a) predispose il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto, comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione;
- b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti relativi ai servizi del Consiglio sulla base del

regolamento di contabilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente;

c) predisporre il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare;

d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio del Consiglio;

e) delibera gli atti di organizzazione delle strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle strutture stesse;

f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Consiglio;

g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto.

3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3-bis. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante:

a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;

b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari dei provvedimenti adottati;

c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti di interesse generale.²

² Comma aggiunto dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

Art. 8

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari. La Giunta regionale è sempre informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 9

(Giunta per il regolamento)

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta per il regolamento.

2. La Giunta per il regolamento è composta da dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede. Il Presidente del Consiglio, udito il parere della Giunta stessa, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi, rispettando comunque la proporzione tra maggioranza ed opposizione.

3. Spetta alla Giunta per il regolamento:

a) l'esame delle proposte di modifica al regolamento presentate dai consiglieri regionali;

b) il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;

c) il parere per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio.

4. Le proposte di modifica di cui al comma 3, lettera a) sono trasmesse dalla Giunta per il regolamento all'Aula con relazione scritta da distribuire almeno cinque giorni prima dell'inizio della relativa discussione. L'Aula delibera con le modalità del procedimento legislativo a norma del titolo IV dello Statuto. Le altre decisioni della Giunta del regolamento sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Aula.

5. Le modifiche al regolamento sono adottate dall'Aula con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

CAPO III CONVALIDA DELLE ELEZIONI

Art. 10

(Procedura)

1. Subito dopo la sua costituzione l'Ufficio di Presidenza, quale Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di

incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti.

2. Al fine di cui al comma 1, i consiglieri regionali, entro trenta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio l'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni dal relativo conferimento, per le cariche e gli uffici che vengano a ricoprire successivamente.

3. L'Ufficio di Presidenza, oltre alla documentazione di cui al comma 2, prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti.

4. Compiuto l'esame l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5. Qualora manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

6. Qualora l'Ufficio di Presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'Aula delibera

sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni, sarà considerato automaticamente decaduto.

7. Quando, successivamente alle elezioni, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione è sottoposta dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di Presidenza il quale, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, propone all'Aula di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.

8. Le deliberazioni dell'Aula di annullamento delle elezioni o di dichiarazione di decadenza sono tempestivamente pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione a cura della segreteria dell'Assemblea che provvede altresì a notificarle, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto o la cui elezione sia stata annullata.

9. L'Aula delibera sulla convalida dei propri componenti entro sei mesi dalla loro proclamazione.

Art. 11

(Procedure particolari)

1. Qualora si debba procedere alla proclamazione di un consigliere prima della elezione dell'Ufficio di Presidenza, al suddetto adempimento provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento del Consiglio sulla base delle risultanze elettorali e nel rispetto della normativa vigente in materia. Della proclamazione è data contestuale notizia all'Aula.

2. A seguito di dimissioni di un consigliere o di cessazione dalla carica per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 10, il Presidente del Consiglio, acquisite le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza quale Giunta delle elezioni, dichiara eletto con proprio decreto il consigliere regionale che subentra e ne dà comunicazione all'Aula che ne prende atto.

3. Il consigliere eletto è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 10.

CAPO IV I GRUPPI CONSILIARI

Art. 12³

(Disposizioni relative ai gruppi)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. I consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, possono costituire un gruppo che sia espressione delle stesse. Per la costituzione di altri gruppi è necessario un numero minimo di tre componenti.

2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il nome del presidente del proprio gruppo.

³ Articolo sostituito dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9.

3. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di gruppi costituiti da almeno tre consiglieri.

4. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel gruppo misto.

5. Fatti salvi i gruppi che siano espressione delle liste di cui al comma 1, quando i componenti dei gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo misto.

6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente.

7. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

Art. 12-bis⁴

(Gruppo misto)

1. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con rotazione semestrale, dai componenti dello stesso

⁴ Articolo inserito dall'articolo 2 dell'allegato alla deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9.

gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a parità, dal più anziano di età.

2. Ciascun consigliere del gruppo misto può dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art. 13

(Spese per le funzioni)

1. Nel titolo delle spese del bilancio del Consiglio regionale è stanziata la somma necessaria ad assicurare ai gruppi consiliari l'espletamento delle loro funzioni, secondo criteri fissati da legge regionale.

CAPO V

LE COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 14⁵

(Istituzione)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia;

b) II Commissione - affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli;

⁵ Articolo sostituito dall'articolo 2 dell'allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

- c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;
- d) IV Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio;
- e) V Commissione - cultura, spettacolo, sport, turismo;
- f) VI Commissione - lavori pubblici, infrastrutture mobilità, trasporti;
- g) VII Commissione – sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare;
- h) VIII Commissione - agricoltura, ambiente;
- i) IX Commissione – lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio;
- l) X Commissione – urbanistica, politiche abitative, rifiuti;
- m) XI Commissione - sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione;
- n) XII Commissione – tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.⁶

2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1,

⁶ Comma sostituito dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 12 dicembre 2007, n. 43, poi dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e da ultimo dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

dandone immediata comunicazione al Segretario generale.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni permanenti.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale nonché ciascun consigliere che non faccia parte della Commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto.

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento e con diritto di voto⁷.

Art. 14-bis⁸

(Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari)

⁷ Comma modificato dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 3.

⁸ Articolo inserito dall'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza, tra l'altro, in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria e a quelle in materia elettorale.⁹

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14-ter¹⁰

(Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali)¹¹

1. La Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali, nonché in materia di cooperazione tra i popoli.¹²

⁹ Comma modificato dall'articolo 2 dell'allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26.

¹⁰ Articolo inserito dall'articolo 4 dell'allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

¹¹ Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

¹² Comma modificato dall'articolo 3 dell'allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge regionale europea, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento.¹³

3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa dell'Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, approvare le osservazioni e verificare il rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi della normativa vigente.¹⁴

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14-quater¹⁵

(Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione svolge, ai sensi dell'articolo

¹³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

¹⁴ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

¹⁵ Articolo inserito dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 4.

34, comma 3, dello Statuto, funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1, nello svolgimento della propria funzione di monitoraggio e vigilanza, può attivare forme di collaborazione e di coordinamento con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni e, in particolare, con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom). Può, inoltre, richiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi dell'attività di studio, analisi e ricerca di organismi pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore.

3. Sono assegnati alla Commissione di cui al comma 1 gli atti concernenti le funzioni svolte dalla Commissione stessa trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente.

4. Le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale forniscono alla Commissione di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione dalla stessa richieste.

5. La Commissione di cui al comma 1 segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio casi di inosservanza del pluralismo dell'informazione.

6. La Commissione di cui al comma 1, con cadenza almeno annuale, trasmette al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro all'Aula, una

relazione sull'attività di monitoraggio e di vigilanza esercitata.

Art. 15

(Costituzione - Ufficio di Presidenza - durata in carica delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione di ciascuna Commissione consiliare e la convoca per la elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il direttore della competente struttura organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di segretario.

2. La elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3. Per la sostituzione del Presidente della Commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio con le modalità di cui al comma 1 e 2. Per la sostituzione dei Vicepresidenti provvede direttamente la Commissione consiliare con le modalità di cui al comma 2.

4. Le Commissioni consiliari durano in carica trenta mesi e i loro componenti possono essere confermati con le medesime modalità.

Art. 16

(Presidente)

1. Il Presidente della Commissione consiliare:

a) rappresenta la Commissione;

b) sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione, tenendo conto delle disposizioni del Presidente del Consiglio sul coordinamento dei lavori delle Commissioni, convoca la Commissione e ne forma l'ordine del giorno;

c) presiede le sedute della Commissione.

2. Il Presidente della Commissione consiliare permanente designa, di volta in volta, il Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

3. Il funzionario segretario della Commissione consiliare assiste il Presidente della Commissione durante lo svolgimento dei lavori.

SEZIONE II COMMISSIONI SPECIALI

Art. 17

(Istituzione)

1. Il Consiglio regionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, Commissioni consiliari speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di studio e di ricerca alle stesse demandati.

2. La costituzione delle Commissioni consiliari speciali avviene con le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3.

3. La Commissione consiliare speciale, a conclusione del termine assegnato allo svolgimento dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.

4. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la Commissione consiliare speciale si avvale delle strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il supporto operativo.

5. La Commissione consiliare speciale in ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.

CAPO VI RAPPORTI TRA CARICHE

Art. 18

(Non cumulabilità ed incompatibilità)

1. Le cariche di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di Commissione consiliare permanente, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con quella di componente della Giunta regionale.

2. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

CAPO VII PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 19

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi)

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Ai fini di cui il comma 1, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi alla quale spetta:
 - a) l'approvazione del programma di lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le relative priorità;
 - b) l'adozione del calendario per l'esame da parte dell'Aula dei diversi argomenti;
 - c) l'indicazione, per ogni provvedimento, della seduta nella quale procedere alla votazione finale.

Art. 20

(Programma dei lavori)

1. Il programma dei lavori dell'Aula determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Aula stessa e delle Commissioni consiliari permanenti per il periodo considerato ed è deliberato dalla Conferenza di Presidenti di gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Giunta regionale, che interviene alla riunione personalmente o incaricando un componente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio può convocare preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle

Commissioni consiliari permanenti. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti di gruppo le proprie indicazioni in ordine alle priorità almeno due giorni prima della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Entro lo stesso termine, ciascun gruppo consiliare può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

3. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta e delle proposte dei gruppi consiliari, contiene l'elenco degli argomenti che l'Aula intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

4. Le proposte di legge sono inserite nel programma in modo tale da assicurare che la discussione abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 63 per la presentazione della relazione all'Aula. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione consiliare permanente abbia già concluso l'esame ovvero su accordo unanime dei Presidenti di gruppo.

5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi consiliari, nel rispetto della riserva di argomenti di cui all'articolo 21, comma 4, secondo periodo.

6. Il programma formato ai sensi del comma 4 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

7. Le proposte di legge finanziaria e di bilancio nonché gli atti dovuti diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78 sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 22, comma 2.

8. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione alle esigenze istruttorie manifestate dalle Commissioni consiliari permanenti.

9. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi del presente articolo, si procede a norma dell'articolo 23, comma 2.

Art. 21

(Calendario dei lavori)

1. Stabilito il programma, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo per adottare un calendario a durata quindicinale che ne definisce modalità e tempi di applicazione. La Giunta regionale, informata della riunione, comunica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di gruppo, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Aula. Entro lo

stesso termine ciascun gruppo può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio.

2. La Giunta regionale interviene alla riunione di cui al comma 1 con un proprio rappresentante.

3. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei gruppi consiliari. Il calendario, approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi aventi la consistenza numerica complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio, è definitivo ed è comunicato all'Aula. Il Presidente del Consiglio definisce comunque il tempo da dedicare agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.

4. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 3, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio inserisce nel calendario le proposte dei gruppi consiliari di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti, diversi dalle proposte di legge, inseriti nel calendario su proposta di gruppi di opposizione sono, di norma, collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi

di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.

5. Le proposte di legge finanziaria e di bilancio nonché gli atti dovuti, diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78, sono inseriti nel calendario al di fuori dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

6. Il calendario approvato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Aula, il calendario è stampato e distribuito.

7. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché ciò non ne pregiudichi la realizzazione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 22

(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Presidente della Commissione consiliare permanente convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato, qualora lo ritenga opportuno, dai rappresentanti dei gruppi consiliari, per la predisposizione del programma e del calendario.

2. Il programma ed il calendario di cui al comma 1 sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria delle proposte di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Aula, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 20 e 21.

3. La procedura prevista nei commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo.

4. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti a scrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Aula. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni consiliari permanenti fissandone l'ordine del giorno. Di tale iniziativa dà notizia all'Aula.

CAPO VIII SEDUTE DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI

Art. 23

(Convocazione dell'Aula)

1. Le convocazioni dell'Aula devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine é ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e,

comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Tale annuncio vale come comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione a tutti i consiglieri assenti con preavviso di almeno ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e ventiquattro ore in caso di urgenza.

4. Qualora un quinto dei consiglieri richieda la convocazione di un Consiglio straordinario per l'esame e la discussione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta sia fissata entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta.

Art. 24

(Convocazione delle Commissioni consiliari)

1. Le convocazioni delle Commissioni consiliari devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente della Commissione consiliare e, comunque, con preavviso di

almeno un giorno. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

2. Se un quinto dei componenti di una delle Commissioni consiliari permanenti o un Presidente di gruppo ne domandi la convocazione per discutere argomenti urgenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno successivo a quello in cui gli sia pervenuta la richiesta.

3. Il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta nei termini di cui al comma 1. L'ordine del giorno è formato secondo il programma ed il calendario di cui all'articolo 22.

Art. 25

(Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità.

2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari segretari delle singole commissioni. Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni.

3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula o delle Commissioni consiliari il rispettivo Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti per ciascun consigliere.

4. Il processo verbale dell'Aula, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto in apposito registro.

5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al verbale, è redatto un resoconto sommario

6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta segreta il processo verbale è redatto dal direttore segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto stenografico.

7. L'Aula e le Commissioni consiliari non possono deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una decisione da adottare con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri stessi.

8. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, da

un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da tre consiglieri;

b) in Commissione consiliare dal Presidente della Commissione o da due consiglieri.

9. La decisione sull'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 8 è adottata per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno.

CAPO IX LA DISCUSSIONE

Art. 26

(Modalità degli interventi in Aula)

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la presidenza entro il giorno in cui la discussione stessa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 21, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione.

2. È consentito sia lo scambio di turno tra consiglieri sia lo scambio tra consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Se un consigliere chiamato dal Presidente del Consiglio non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente del Consiglio.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente del Consiglio.

Art. 27

(Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno l'obbligo, se richiesti, di partecipare alle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari. Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell'Aula un componente della Giunta regionale.

Art. 28

(Durata degli interventi in Aula)

1. La durata degli interventi su provvedimenti legislativi non può superare i venti minuti nella discussione generale ed i dieci minuti nella discussione sui singoli articoli. Nel caso siano presentati emendamenti, è consentito al primo firmatario o, in sua assenza, da uno degli altri firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti.

2. Salvo diversa previsione regolamentare, la durata degli interventi in Aula diversi da quelli di cui al comma 1 non può eccedere i cinque minuti.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio, richiamato due volte l'oratore, gli toglie la parola.

4. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

5. Per le eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza non possono essere superati i quindici minuti ciascuna.

Art. 29

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali con le quali si richiede che un dato argomento non debba discutersi e le questioni sospensive volte a rinviare la discussione ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate possono essere proposte da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prima che sia iniziata la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere sottoscritta da tre Presidenti di gruppo.

2. Le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive devono essere discusse rispettivamente prima che abbia inizio e prima che continui la discussione. La discussione non prosegue se l'Aula non ha respinto le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive.

3. Qualora vengano presentate una o più questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola soltanto un consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Il Presidente del Consiglio stabilisce

preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo indicato all'articolo 28, comma 2.

4. Chiusa la discussione di cui al comma 3, l'Aula decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle questioni sospensive indicando, in caso di accoglimento, le date della ripresa della discussione.

Art. 30

(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento posti nel corso di sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Essi sono concessi solo se fanno esplicito riferimento ad articoli del regolamento. Su tali richiami può prendere la parola soltanto un consigliere a favore e uno contro. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi che, comunque, non possono superare la durata di tre minuti ciascuno.

2. Se una questione di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissione consiliare, il Presidente della commissione decide sulla stessa salvo che non ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio che può decidere autonomamente oppure acquisire il parere della Giunta per il regolamento.

Art. 31

(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere lesa nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o che comunque ledano la propria onorabilità.

Il consigliere che si ritenga offeso può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non più di tre minuti.

2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del consigliere che si ritenga offeso, può nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della contestazione. Alla commissione può essere assegnato un termine per presentare la conclusione all'Aula.

Art. 32

(Numero degli interventi nella stessa discussione)

1. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta:
a) in Aula, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da 3 consiglieri;
b) in Commissione consiliare da un consigliere.

2. La chiusura della discussione di cui al comma 1 può essere chiesta purché non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti.

3. Non occorre deliberare la chiusura della discussione quando non vi sia più nessun iscritto a parlare.

CAPO X

NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI

Art. 34

(Numero legale dell'Aula e delle Commissioni - richiesta verifica in Aula)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Nelle sedute d'Aula il Presidente del Consiglio deve verificare la presenza del numero legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

3. La verifica del numero legale può essere richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di mano e, comunque, non prima dell'approvazione del processo verbale delle sedute precedenti.

4. I richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

Art. 35

(Procedura di verifica del numero legale in Aula)

1. Per verificare se l'Aula è in numero legale, il Presidente del Consiglio dispone l'appello.

2. Se l'Aula non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta di un'ora oppure

toglierla. In questo ultimo caso, l'Aula si intende convocata senz'altro per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. Qualora persistano le condizioni di mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha facoltà di operare il rinvio di cui al comma 2 più volte nella stessa seduta.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma dei commi 2 e 3.

Art. 36

(Maggioranza richiesta per deliberare)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.

2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari.

3. I consiglieri Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione.

CAPO XI VOTAZIONI

Art. 37

(Forme di votazione)

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

Art. 38

(Facoltà di parlare in caso di votazione)

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi previsti dal regolamento, i consiglieri hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.

Art. 39

(Modalità di votazione e richiesta appello nominale)

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano normalmente per alzata di mano o per procedimento

elettronico, a meno che non venga richiesta la votazione nominale; in tal caso il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le relative apparecchiature risulti possibile la registrazione dei nomi e dei relativi voti.

2. La votazione per appello nominale può essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione degli articoli e per la votazione finale.

Art. 40

(Procedura per la richiesta votazione per appello nominale)

1. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o la Commissione consiliare a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il consigliere proponente chiedi che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.

3. La richiesta di votazione per appello nominale si intende ritirata qualora il consigliere che l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui viene posta ai voti la richiesta stessa.

Art. 41

(Richiesta della controprova)

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. La controprova è normalmente

effettuata mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione dei consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del Consiglio indica da quale parte devono mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si pongono al centro dell'Aula.

Art. 42

(Procedura per l'appello nominale)

1. Per il voto per appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì o del no. All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.

2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la indicazione del voto da ciascuno espresso, viene indicato nel resoconto della seduta.

Art. 43

(Modalità di elezione di membri di collegi)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori, ogni volta che l'Aula debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un solo nome.

2. Salva diversa disposizione di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.

3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.

4. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 44

(Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione)

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal numero dei votanti o si verificano altre irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" ovvero: "Il Consiglio non approva".

CAPO XII ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 45

(Richiamo all'ordine)

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente nominandolo.

2. Dopo un secondo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente del Consiglio può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.

3. L'esclusione di cui al comma 2 può essere disposta dal Presidente del Consiglio anche dopo un solo richiamo all'ordine quando il consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto.

4. Se il consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'Aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e dà ai consiglieri Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.

6. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 il Presidente del Consiglio può, altresì, proporre all'Aula la censura nei confronti del consigliere. L'Aula delibera sulle proposte del Presidente del Consiglio con votazione a scrutinio palese.

Art. 46

(Tumulto in Aula)

1. Quando sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, l'Aula o la Commissione consiliare si intendono convocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula o la Commissione consiliare abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.

Art. 47

(Ordine ed intervento della forza pubblica)

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in Aula spettano all'Aula stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio che impartisce gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare in Aula se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Art. 48

(Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta)

1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche.

2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.

Art. 49

(Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nell'aula ove siedono i consiglieri.

2. Il pubblico e le persone ammesse ad assistere alle sedute nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Il Presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento di persone che turbino l'ordine dei lavori e può altresì disporre, nei casi più gravi, il temporaneo sgombro dei settori.

Art. 50

(Pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari e della Giunta per il regolamento)

1. La pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento è assicurata mediante distribuzione dei verbali a tutti i consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della Commissione consiliare, che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle

sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

CAPO XIV BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 51

(Discussione e votazione)

1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Consiglio, deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Aula assieme alla relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti.

2. Le proposte di variazioni, corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono deliberate dall'Aula.

CAPO XV UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 52

(Ordinamento del personale)

1. L'ordinamento del personale del Consiglio è disciplinato, nel rispetto dei principi fissati con legge dello Stato, dalla legge regionale, dagli atti di organizzazione e dai contratti collettivi.

TITOLO II
INIZIATIVA DELLE LEGGI E DEI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO
CAPO I
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 53

(Redazione in articoli e titolarità)

1. L'iniziativa delle leggi regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli e compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto.

Art. 54

(Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge)

1. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo presentate su iniziativa della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente della Giunta.

2. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi comuni.

3. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive province.

4. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa popolare sono sottoscritte da almeno 5 mila elettori della Regione che, all'atto della firma della proposta, godano dei diritti di elettorato attivo.

5. Le proposte di iniziativa popolare e quelle degli enti locali non decadono per la sopravvenuta scadenza o per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 55

(Ricevimento, assegnazione, distribuzione)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di legge e di provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta successiva alla presentazione e le assegna alle Commissioni consiliari competenti. Di esse è fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono distribuite ai consiglieri non oltre la data di invio alle Commissioni consiliari. Delle proposte si dà sommaria notizia nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Presidente del Consiglio riceve e dà comunicazione delle relazioni e di ogni altro documento presentato al Consiglio.

Art. 56

(Proposte di legge precedentemente respinte)

1. Non possono essere trasmesse alle Commissioni consiliari né essere sottoposte alla discussione e votazione dell'Aula proposte di legge precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 57

(Richiesta di dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge o di deliberazione, o anche successivamente, il

Presidente della Giunta o tre Consiglieri regionali o un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono chiedere all'Aula che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dai presentatori di proposte di iniziativa popolare o di enti locali.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

3. L'Aula, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di legge o di deliberazione sia dichiarata urgente, il termine stabilito dall'articolo 63 è ridotto a metà ma l'Aula può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente.

CAPO II

ESAME IN SEDE REFERENTE

Art. 58

(Parere delle Commissioni secondarie)

1. Se il Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione ad una Commissione consiliare, o anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione consiliare, può richiederlo, prima che si deliberi sul provvedimento stesso. La Commissione consiliare competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione consiliare.

2. La Commissione consiliare interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o

di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo. La Commissione consiliare competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione consiliare competente per il merito può procedere all'esame della proposta.

3. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere:

- a) parere favorevole;
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

4. La Commissione consiliare consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione consiliare competente. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione consiliare in sede referente, che esso sia allegato alla relazione scritta per l'Aula.

5. Qualsiasi conflitto di competenza, insorto fra due o più Commissioni consiliari, è deferita al Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Art. 59

(Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione)

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla Commissione consiliare permanente competente al cui esame sono state assegnate e alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2. Il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula.

3. Se la Commissione consiliare permanente competente introduce in una proposta disposizioni che comportino nuove entrate o nuove spese, o che siano rilevanti ai fini della programmazione, deve trasmetterne il testo alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 58.

Art. 60

(Audizioni in Commissione consiliare)

1. Le Commissioni consiliari, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di

aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione.

2. Ciascun consigliere, per l'esame preventivo delle proposte assegnate e in relazione a fatti ed eventi di particolare rilevanza, può chiedere all'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente di cui fa parte l'audizione dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Presidente, nel caso di cui al comma 2, convoca la Commissione consiliare per lo svolgimento dell'audizione nei quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora non la convochi entro tale termine, vi provvede il Presidente del Consiglio su richiesta del consigliere di cui al comma 2.

4. La Commissione consiliare formula i propri pareri, le proprie osservazioni e proposte conclusive e le rimette all'Aula insieme ai pareri, alle proposte ed alle osservazioni formulate dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno partecipato alle audizioni.

Art. 61

(Esame abbinato)

1. Se all'ordine del giorno di una Commissione consiliare si trovano contemporaneamente proposte di legge o di provvedimento amministrativo identici o vertenti su materia identica, il relativo esame deve essere abbinato.

2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione consiliare non è trasmessa al Presidente del Consiglio.

3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione consiliare procede alla scelta

di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

Art. 62

(Discussione)

1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione consiliare o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia componente della Commissione consiliare.

2. La proposizione in sede referente di questioni pregiudiziali o sospensive nonché ogni altra richiesta procedurale non esimono la Commissione consiliare dal riferire all'Aula anche nel merito. Di esse dovrà farsi menzione nella relazione della Commissione consiliare.

3. Al termine della discussione, la Commissione consiliare nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non componenti della Commissione consiliare.

4. La relazione di maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, l'Aula deliberi termini minori o autorizzi la redazione orale con due terzi dei presenti.

5. Qualora una proposta sia approvata integralmente da una Commissione consiliare permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione consiliare stessa può proporre all'Aula che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 63

(Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula)

1. Le relazioni delle Commissioni consiliari devono essere presentate all'Aula nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto nel caso previsto dall'articolo 57, comma 4.

3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, le proposte di legge o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Presidente di gruppo, sono iscritte all'ordine del giorno e discusse nel testo presentato salvo che l'Aula, su richiesta della Commissione consiliare, non fissi un termine ulteriore, non superiore a quello assegnato e non prorogabile. Le proposte di iniziativa popolare e quelle di enti locali sono iscritte all'ordine del giorno a cura del Presidente del Consiglio e sono discusse, nel testo presentato, nell'ambito del programma e del calendario dei lavori dell'Aula che, a ciò, debbono riservare il tempo necessario.

4. Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento.

CAPO III

ESAME IN AULA

Art. 64

(Discussione)

1. La discussione in Aula delle proposte di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi consiliari, ed a meno che, per urgenza, l'Aula non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 57, comma 4, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno due giorni prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

Art. 65

(Discussione sulle linee generali)

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza, della Giunta regionale e di un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri gruppi stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi. I relatori e la Giunta regionale possono replicare al termine della discussione.

2. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio

all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione.

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione sono votati al termine della discussione sulle linee generali. Se presentati dopo la chiusura della discussione generale, non possono essere svolti.

Art. 66

(Discussione sui singoli articoli)

1. Quando l'Aula vi acconsente, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.

3. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. È facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine fino al doppio, per uno e più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

4. Ciascun consigliere può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 3, per non più di tre minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dell'articolo 67, comma 3.

5. La chiusura della discussione su ciascun articolo può essere chiesta da un Presidente di gruppo ai

sensi dell'articolo 12, comma 3. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore.

6. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 67, comma 3 su ognuno di essi può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa. Sulla proposta l'Aula discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

8. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi.

Art. 67

(Emendamenti)

1. Articoli aggiuntivi o emendamenti, anche se respinti in Commissione consiliare, possono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

2. I subemendamenti possono essere presentati fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta.

3. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione consiliare.

4. I relatori e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

5. I nuovi emendamenti presentati dalla Giunta regionale o dalla Commissione consiliare competente possono essere subemendati. Il Presidente del Consiglio decide il termine entro il quale possono essere presentati subemendamenti, termine comunque non inferiore ad un'ora dalla presentazione degli emendamenti.

6. I nuovi articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero sono rilevanti ai fini della programmazione economica, sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione.

7. Per le finalità di cui al comma 6, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è sempre convocata d'ufficio in

coincidenza con le sedute dell'Aula ed esprime il proprio parere immediatamente ed in casi eccezionali entro quarantotto ore.

8. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o da tre consiglieri.

9. Se il proponente di un emendamento non è presente in Aula quando l'emendamento stesso viene chiamato dal Presidente, l'emendamento si intende ritirato.

10. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno quando:

- a) si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione;
- b) siano preclusi da precedenti deliberazioni;
- c) comportino spesa e non siano corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria.

Art. 68

(Modalità di votazione degli emendamenti)

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti allo stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario con il seguente ordine: quelli interamente soppressivi; quelli parzialmente soppressivi; quelli modificativi ed integrativi ed infine quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti che contengono articoli aggiuntivi sono approvati autonomamente.

2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia

comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate; questa non è ammessa quando si tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono essere proposti emendamenti alle singole voci.

3. Quando una proposta di legge consta di un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale.

4. È facoltà del Presidente del Consiglio modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno consultare l'Aula, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 69

(Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale)

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta regionale in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste, l'Aula decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 70

(Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero che siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, l'Aula decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 71

(Correzioni di forma e coordinamento formale)

1. Prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, i relatori possono richiamare l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che essa richieda, e proporre le conseguenti modificazioni, sulle quali l'Aula delibera.

2. L'Aula può, se occorre, autorizzare il Presidente del Consiglio al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 72

(Votazione finale)

1. La votazione finale sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese e i voti sono espressi per appello nominale.

Art. 73

(Testi non legislativi)

1. Per la discussione su testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione dell'Aula si applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 64 e seguenti, assumendo, in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e per le votazioni.

Art 74

(Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula)

1. Il Presidente e i membri della Giunta regionale possono sempre chiedere la parola per dare comunicazioni all'Aula.

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o almeno 3 consiglieri. In tal caso il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Aula entro e non oltre il settimo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

TITOLO III
PROCEDURE PARTICOLARI, NORME E
DESIGNAZIONI, PROCEDURE DI
INDIRIZZO E CONTROLLO, DI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
CAPO I
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 75

(Esame in sede redigente)

1. L'Aula può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente la formulazione degli articoli di una proposta di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 66, degli articoli così formulati.

2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione consiliare.

3. Il procedimento redigente non può essere adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 dello Statuto.

4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi momento, fino all'esame conclusivo della Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in tutto o in parte, le proposte

di legge alla normale procedura di esame e di approvazione.

Art. 76

(Esame delle leggi rinviate dal Governo)

1. Le leggi rinviate dal Governo a termini dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione sono riesaminate dal Consiglio solo per quanto eccetto come eccedente la competenza della Regione ovvero perché in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni.

2. Il Presidente comunica all'Aula i motivi del rinvio e dispone l'inoltro della legge rinviata alla competente Commissione consiliare per l'esame e per le eventuali proposte di modifica. La relazione della Commissione consiliare deve essere presentata all'Aula entro trenta giorni dalla data di inoltro. Scaduto tale termine, il riesame della legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula.

3. Nella ipotesi in cui la legge non sia riapprovata ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, l'Aula vota le modifiche ai singoli articoli proposte dalla Commissione consiliare o dai consiglieri con la procedura di cui agli articoli 66, 67, 68, 69 e 70. La medesima procedura si segue nel caso in cui, in conseguenza, si rendano necessarie modifiche ad altri articoli.

Art. 77

(Esame del bilancio)

1. Entro il mese di novembre la Commissione competente in materia di bilancio, acquisiti i pareri di

tutte le altre Commissioni consiliari, presenta all'Aula la relazione sul bilancio di previsione e sui documenti ad esso allegati. L'Aula procede all'esame del bilancio con precedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è esaminato il bilancio consuntivo e la annessa relazione del Collegio dei revisori dei conti e i documenti allegati che devono comunque essere approvati dall'Aula entro il 15 ottobre. All'uopo, la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile.

3. Il Collegio dei revisori dei conti, per assolvere al proprio compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo, può acquisire notizie e qualsiasi atto inerente l'amministrazione della Regione.

Art. 78

(Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale)

1. Il Presidente del Consiglio riceve i provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale e trasmessi per la ratifica a norma dell'articolo 22, primo comma, numero 10) e numero 11) dello Statuto, ne dà annuncio all'Aula e li assegna alla Commissione consiliare competente per materia.

2. La Commissione di cui al comma 1 li esamina a norma dell'articolo 62 e ne riferisce all'Aula entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio non abbia posto un termine più breve o concesso una proroga, tale comunque da

consentire all'Aula di deliberare entro il termine di cui alla richiamata disposizione statutaria.

3. L'Aula, esaminate le proposte della Commissione di cui al comma 1, delibera comunque entro i termini fissati per la ratifica ed eventualmente adotta provvedimenti contestuali necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione annullata.

CAPO II NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 79

(Disciplina)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale avvengono nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 80

(Requisiti per le candidature)

1. Le candidature, ai fini delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale, devono essere presentate sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato curriculum, corredato della necessaria documentazione, in cui sono evidenziati:

a) i requisiti professionali, consistenti in particolari titoli di studio e specializzazione;

b) l'attività scientifica svolta, con studi e pubblicazioni in materia;

c) le competenze tecnico-amministrative correlate agli specifici compiti dell'ente;

d) le precedenti esperienze manageriali in settori affini.

2. Per le candidature a Presidente o componente del Collegio dei revisori dei conti costituiscono requisito necessario l'iscrizione al relativo registro.

Art. 81

(Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature)

1. Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini.

2. Della possibilità di avanzare candidature è data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale. L'avviso pubblico e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione deve, in particolare, specificare gli organismi per i quali si possono avanzare proposte di candidature.

3. Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dai proponenti con allegato il curriculum del candidato stesso nonché l'accettazione

della candidatura, recante la sottoscrizione dell'interessato e la menzione dell'ente o dell'organismo per il quale la candidatura viene proposta.

Art. 82

(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di candidature alla Commissione consiliare competente per il relativo esame istruttorio, che deve comunque essere effettuato entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio sottopone le proposte di candidature al dibattito consiliare.

2. Nel corso dell'esame istruttorio di cui al comma 1, ciascun componente della Commissione consiliare può chiedere al Presidente della Commissione stessa l'audizione dei candidati alle nomine o dei designati.

3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare valuta la richiesta di cui al comma 2 e comunica la decisione alla Commissione.

4. Della convocazione della Commissione consiliare di cui al comma 1 è data comunicazione ai direttori delle testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale con almeno cinque giorni di anticipo. I rappresentanti delle testate giornalistiche possono, attraverso un sistema audiotelevisivo a circuito chiuso, seguire i lavori della Commissione consiliare.

Art. 83

(Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica)

1. Le procedure di cui agli articoli 81, comma 3, e 82, comma 1, non si applicano nel caso in cui la elezione riguardi un membro in carica del Consiglio regionale.

2. Le elezioni avvengono con votazione a scrutinio segreto e con la modalità di cui all'articolo 43 sulla base delle candidature proposte. Possono essere votati, oltre i membri in carica del Consiglio regionale, soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura.

Art. 84

(Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83)

1. I candidati eletti ai sensi dell'articolo 83 devono rilasciare una dichiarazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sulla avvenuta rimozione di cause di incompatibilità previste da specifiche leggi regionali nonché sulla consistenza del patrimonio del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Nel caso di dimissioni o di decadenza per il sopravvenire di cause di incompatibilità o di condizioni ostative di cui al comma 1, l'Aula provvede, entro dieci

giorni, alla sostituzione del decaduto o del dimissionario con le modalità previste per la nomina o per la designazione.

Art. 85

(Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti)

1. Gli organi regionali, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e di direttiva, determinano i criteri fondamentali cui gli amministratori di nomina regionale devono attenersi nello svolgimento della rispettiva attività nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire.

2. Le relazioni presentate dagli eletti concernenti la loro attività sono distribuite a tutti i consiglieri regionali che ne possono chiedere la discussione nella Commissione consiliare permanente competente per materia. Alla seduta della Commissione consiliare può anche partecipare il presentatore della relazione, ove ritenuto necessario dal Presidente della Commissione.

Art. 86

(Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico)

1. Per le sostituzioni di persone elette ai sensi del presente capo si applicano le procedure previste nello stesso.

2. Il mandato di nomina o la designazione in un organo può essere riconfermato per una sola volta.

3. Alla scadenza degli incarichi gli interessati devono comunque presentare entro trenta giorni copia sottoscritta della propria situazione patrimoniale e dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

CAPO III
PROCEDURE DI INDIRIZZO E CONTROLLO
SEZIONE I
PARERI E PROPOSTE

Art. 87

(Formulazione ed esame)

1. Le proposte ed i pareri della Regione e tutti gli altri adempimenti previsti dall'articolo 44 dello Statuto in materia di programmazione economica nazionale, gli altri pareri richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione sono predisposti dalle Commissioni consiliari competenti che procedono ai sensi dell'articolo 58 esperendo le procedure di consultazione di cui all'articolo 115.

2. Le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula entro il termine posto dal Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione o con successiva proroga.

3. L'Aula esamina le proposte formulate dalle Commissioni consiliari a norma dell'articolo 73.

Art. 88

(Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio e questi alla Commissione consiliare competente per materia, lo schema di delibere di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6), seconda parte e numero 7) dello Statuto nonché lo schema di ogni

altro provvedimento da sottoporre al parere preventivo delle Commissioni consiliari.

2. La Commissione consiliare procede all'esame dei provvedimenti a norma dell'articolo 62 e rende il proprio parere entro la seconda settimana successiva alla assegnazione, salvo che la Giunta regionale o il Presidente del Consiglio non consentano una proroga. Nel caso previsto dall'articolo 22, primo comma, numero 7 dello Statuto il parere deve essere espresso entro dieci giorni dall'assegnazione.

SEZIONE II SEGUITO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 89

(Procedura)

1. Le sentenze della Corte Costituzionale relative a leggi che concernono la Regione sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione consiliare competente per materia.

2. La Commissione consiliare di cui al comma 1 trasmette all'Aula, con apposito documento, il proprio parere ove ravvisi la opportunità di iniziative, indicandone, se del caso, i criteri informativi. Il documento è stampato e distribuito.

3. Se all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente si trovi già un progetto di legge sull'argomento o questo sia presentato nel frattempo,

l'esame è abbinato e non si applica in tal caso il comma 2.

SEZIONE III DECISIONI DELLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO

Art. 90

(Comunicazione all'Aula)

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Aula le decisioni della Commissione statale di controllo in ordine agli atti amministrativi deliberati dall'Aula stessa.

SEZIONE IV MOZIONI ED INTERPELLANZE

Art. 91

(Titolarità dell'iniziativa delle mozioni)

1. Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione dell'Aula.

Art. 92

(Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze)

1. Ciascun consigliere ha diritto di interpellare la Giunta regionale circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Art. 93

(Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni e le interpellanze, ne dà comunicazione all'Aula entro la seduta successiva e le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta della seconda settimana successiva a quella del loro annuncio, a meno che l'Aula non deliberi di anticiparne la discussione. In quest'ultimo caso l'Aula delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato non più di un oratore a favore ed uno contro.

2. Le mozioni e le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

Art. 94

(Mozioni relative a fatti od argomenti identici)

1. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.

2. Nel caso di cui al comma 1, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

3. La stessa disposizione si applica se sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Art. 95

(Durata degli interventi sulle mozioni)

1. Nella discussione sulle mozioni gli interventi non possono superare i venti minuti.
2. Ciascun proponente di emendamenti che non sia intervenuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti.
3. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.
4. Il Presidente del Consiglio può consentire un ampliamento della discussione, ove si tratti di mozioni su problemi complessi e impegnativi.

Art. 96

(Presentazione e votazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
2. I subemendamenti possono essere presentati nella stessa seduta relativa alla discussione della mozione cui si riferiscono.
3. I singoli emendamenti sono votati secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono, applicando le modalità di cui all'articolo 68.
4. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Art. 97

(Mozioni per proporre voti o proposte di legge al Parlamento)

1. Ciascun consigliere può con mozione proporre all'Aula di formulare un voto o una proposta di legge al Parlamento.
2. L'Aula esamina il voto o la proposta a norma degli articoli 93 e seguenti.

Art. 98

(Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze)

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta regionale, può presentare una mozione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

SEZIONE V INTERROGAZIONI

Art. 99

(Oggetto e svolgimento)

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la vita politica, economica ed amministrativa della regione o che con essa abbiano comunque relazione.

2. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta regionale. Della interrogazione è dato sommario annuncio dal Presidente del Consiglio. Il testo della interrogazione è pubblicato nel resoconto stenografico della seduta in cui è dato l'annuncio.

3. La Giunta regionale ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta ad una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza settimana successiva.

4. Dopo la risposta della Giunta regionale, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto.

5. Qualora la Giunta regionale non risponda nel termine ultimo di cui al comma 3, ciascun consigliere può sollecitare, al termine della seduta per non più di cinque minuti, la risposta della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio invita la Giunta regionale a riferire sull'argomento nella Commissione consiliare competente.

Art. 100

(Collocazione all'inizio della seduta)

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

2. Trascorso il tempo di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

Art. 101

(Risposta scritta)

1. Nel presentare una interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro la seconda settimana successiva, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva dell'Aula.

2. La risposta scritta è inserita nel resoconto della seduta.

3. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio pone l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta.

Art. 102

(Interrogazioni urgenti)

1. Quando la Giunta regionale riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica ai sensi dell'articolo 99, comma 4.

Art. 103

(Interrogazioni presentate dai comuni)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai comuni della regione in base all'articolo 37 dello Statuto, ne dà sommario annuncio nella prima seduta dell'Aula e le trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia.

2. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal sindaco del comune richiedente.

3. La Giunta regionale risponde in Commissione consiliare entro la seconda settimana successiva all'annuncio.

4. Il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato è ammesso in Commissione consiliare ad ascoltare la risposta ed a replicare.

5. Ove il comune interrogante chieda risposta scritta questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta regionale, che deve inviarla in copia anche al Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma 3.

6. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia posta all'ordine del giorno della Commissione consiliare nella seduta successiva alla scadenza del termine, dandone notizia al Presidente della Giunta.

Art. 104

(Interrogazioni a risposta immediata in Aula)

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Ciascun consigliere può presentare le interrogazioni di cui al comma 1 entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente della Giunta, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente della Giunta, come definita dall'articolo 121, quarto comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Giunta a rispondere direttamente o a designare l'Assessore competente per le materie sulle quali verte il maggior numero di interrogazioni presentate. I gruppi consiliari che abbiano presentato interrogazioni concernenti differenti materie possono presentarne altre rivolte agli Assessori invitati a rispondere entro trenta giorni.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il

rappresentante della Giunta regionale per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo consiliare ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Per la presentazione di interrogazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 99 si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 70 e 94.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 105

(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare ha luogo, di norma, due volte al mese.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione consiliare per ciascun gruppo consiliare può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente per materia.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione consiliare, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde

l'Assessore per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

CAPO IV INDAGINI CONOSCITIVE

Art. 106

(Obiettivi e modalità di svolgimento)

1. Le Commissioni a norma dell'articolo 13 dello Statuto, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio, sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma e gli strumenti. Su tale documento deve essere previamente acquisita l'intesa del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale.

2. La Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all'articolo 13, settimo, ottavo e nono comma dello Statuto avvalendosi anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.

3. La Commissione consiliare di cui al comma 1 riferisce all'Aula con apposito documento le acquisizioni

e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

CAPO V COMMISSIONI D'INCHIESTA

Art. 107

(Costituzione e funzionamento)

1. Le Commissioni consiliari speciali per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale sono costituite con legge regionale. La Commissione consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri della Commissione consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio Presidente, il quale provvede su indicazione dei gruppi consiliari e con rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione consiliare. Di quest'ultima non possono far parte i membri della Giunta regionale sul cui operato verte l'inchiesta.

2. La legge regionale stabilisce un termine entro il quale la Commissione consiliare di cui al comma 1 deve riferire all'Aula.

3. Le sedute della Commissione consiliare di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa disposizione della legge che l'ha istituita.

4. La Commissione consiliare di cui al comma 1 ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari

dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti.

5. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.

6. Nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale dei poteri ispettivi.

7. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può richiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle amministrazioni provinciali e comunali della regione informazioni e notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

8. Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.

CAPO VI INFORMAZIONE

Art. 108

(Forma e modalità)

1. Il Consiglio regionale provvede ad ampia e tempestiva informazione sulle iniziative politiche, legislative ed amministrative proposte all'esame delle Commissioni consiliari e dell'Aula.

2. A tal fine le proposte presentate vengono sollecitamente inviate, a scelta e a cura dell'Ufficio di Presidenza, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali che,

direttamente, possono avervi interesse. Di ciò è data comunicazione all'Aula congiuntamente all'annuncio dell'assegnazione delle proposte alle Commissioni consiliari.

3. L'invio può essere esteso ad altri enti ed organismi, oltre quelli prescelti dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta dei consiglieri all'atto della comunicazione all'Aula o, successivamente, su iniziativa della competente Commissione consiliare.

4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è data informazione anche della eventuale richiesta e dichiarazione di urgenza delle relative proposte effettuate ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione.

5. L'Ufficio di Presidenza provvede a garantire ai cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali, la più ampia disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali.

Art. 109

(Diritto dei consiglieri all'informazione)

1. Ciascun consigliere può richiedere al Presidente della Commissione competente di acquisire dall'amministrazione regionale, dagli enti e dalle aziende da questa dipendenti, informazioni, notizie e documenti.

2. Il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio e trasmette la richiesta all'Assessore competente e, ove necessario, anche al Presidente della Giunta, investendo il Presidente del Consiglio nei casi di persistente ritardo e di diniego.

CAPO VII
INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI
LOCALI

Art. 110

(Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale)

1. Le proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della regione, presentate dagli elettori o dai consigli comunali e provinciali a norma degli articoli 28, 33 e 35 dello Statuto, sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza ne trasmette copia ai consiglieri ed alla Giunta regionale e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte dell'Aula.

3. L'Aula verifica la regolarità formale delle proposte e le sottopone all'esame della Commissione consiliare competente. La eventuale dichiarazione di irregolarità formale mediante deliberazione motivata è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 111

(Esame in Commissione consiliare)

1. La Commissione consiliare competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ammettendo ad illustrare le proposte medesime, rispettivamente, i primi cinque sottoscrittori o una

delegazione di cinque componenti dei consigli comunali e provinciali proponenti.

2. La stessa procedura di cui al comma 1 si applica per la revoca di funzioni amministrative delegate a comuni o a province nel caso di cui all'articolo 42, secondo comma, dello Statuto.

Art. 112

(Assistenza tecnica)

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali l'Ufficio di Presidenza fornisce, tramite gli uffici del Consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.

CAPO VIII PETIZIONE E VOTI

Art. 113

(Presentazione ed esame in Aula)

1. Il Presidente del Consiglio annunzia all'Aula ed assegna alla Commissione consiliare competente, nella prima seduta successiva al loro ricevimento, voti di consigli comunali e provinciali.

2. I voti sono esaminati con le modalità dell'articolo 111.

3. Se il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione consiliare questa lo esamina congiuntamente e ne riferisce all'Aula con un'unica relazione.

4. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno dell'Aula il voto entro la seconda settimana successiva alla richiesta di presa in considerazione.

5. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di tre consiglieri, esamina il voto e, secondo la competenza, delibera nel merito ovvero invita la Giunta regionale a provvedere. La discussione si svolge secondo la procedura di cui all'articolo 95, ferma la facoltà del Presidente del Consiglio di consentire un ampliamento della discussione.

6. Per le petizioni e le istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 114

(Esame in Commissione consiliare)

1. Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti.

2. Le petizioni su argomenti connessi a provvedimenti in esame sono discusse congiuntamente con questi. Sulle altre le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula ogni mese.

3. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in considerazione una petizione, provvedendo, secondo la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla alla Giunta regionale con l'invito a provvedere.

4. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 115

(Modalità di consultazione)

1. Congiuntamente al programma dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari, l'Ufficio di Presidenza, la cui composizione è integrata da esponenti dei gruppi consiliari in esso non rappresentati al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività, elabora, di intesa con la Giunta regionale, le proposte sui modi ed i tempi delle consultazioni da effettuarsi, in relazione ai vari problemi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dello Statuto. A tal fine sono prese in considerazione anche le richieste di consultazione pervenute dagli enti locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli altri organismi sociali.

2. Le proposte di consultazione sono sottoposte all'approvazione dell'Aula unitamente alle proposte di programma dei lavori.

CAPO IX DISPOSIZIONE TRANSITORIA

[Art. 116

(Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale concernente la disciplina del sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, sono sospese le procedure di esame delle

ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali
attualmente in corso.]¹⁶

¹⁶ Articolo annullato dalla sentenza TAR Lazio, Sez. Iter, n. 10132/2002.